



Città di Ortona
Medaglia d'oro al Valor Civile



**OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE
DEL PIANO
DEMANIALE MARITTIMO REGIONALE**

Tecnici Redattori: arch. Raffaele Di Campli.
geom. Luigi Luciani.

Ortona lì, 02 dicembre 2013

Premessa.

Con delibera del Dirigente del III settore del Comune di Ortona riguardante l'affidamento dell'incarico inerente le Osservazione alle modifiche del Piano Demaniale Marittimo Regionale adottato dalla Regione Abruzzo, con Deliberazione n° 568 del 05/08/2013, ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale n° 141 del 17/12/1997, modificata ed integrata dalle:

LR n° 63 del 29/07/1998;

LR n° 30 del 21/05/1999;

LR n° 5 del 09/02/2000;

LR n° 17 del 22/02/2000;

LR n° 68 del 19/12/2001;

LR n° 4 del 25/03/2002;

LR n° 11 del 10/07/2002;

LR n° 29 del 18/08/2004;

LR n° 42 del 04/12/2006;

LR n° 12 del 29/05/2007;

LR n° 18 del 12/05/2010;

LR n° 22 del 21/06/2010;

LR n° 13 del 06/05/2011;

LR n° 22 del 05/06/2012;

che detta le Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative, i sottoscritti tecnici arch. Raffaele Di Campi, con studio in Ortona alla c.da Lazzaretto n°24 e geom. Luigi Luciani, con studio in Ortona alla via Roma n° 9, da un'attenta analisi della relazione tecnica e delle tavole di progetto n° 2, 4 5 e 6 allegate alla Deliberazione del CR 29/07/2004, n° 141/1, dalla Tavola n° 3 sostituita dal Documento Tecnico "Analisi delle attività e delle strutture del territorio nonché dalla tavola n° 7 sostituita con Deliberazione CR 11/03/2013 n° 168 "Elenco delle acque di balneazione e loro classificazione" riflettenti le Modifiche ed integrazioni del Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDM), hanno elaborato le seguenti osservazioni da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

Articoli della Variante al PDM	Osservazione
<p style="text-align: center;">Art. 2 Ambiti del litorale</p> <p>1. Il litorale abruzzese è suddiviso in 7 ambiti;</p> <p>a) tratti di litorale occupati da infrastrutture (porti commerciali/pescherecci/ turistici) – da opere pubbliche (strade , piazze, parcheggi, marciapiedi) e da opere di difesa della costa (scogliere, pennelli);</p> <p>b) tratti di litorale caratterizzati da scogliera (alta o bassa);</p> <p>c) tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia;</p> <p>d) tratti di mare antistanti le aree demaniali marittime ad uso turistico, riservati alla balneazione ed attività ludico sportive ricreative (acquagym, nuoto/pallanuoto, scuola vela/surf, giochi/attività);</p> <p>e) tratti di mare antistanti le foci di fiumi, torrenti e fossi;</p> <p>f) tratti di litorale interessati da “trabocchi”, “travocchi” e “caliscendi”;</p> <p>g) terreni demaniali residuali (relitti del demanio marittimo);</p> <p>2. Le spiagge sono classificate, morfologicamente (tav. n. 4), in:</p> <p>a) spiaggia sabbiosa;</p> <p>b) spiaggia sabbiosa-ciottolosa;</p> <p>c) spiaggia ciottolosa.</p> <p>3. Le spiagge di cui al punto precedente sono ulteriormente classificate in aree soggette ad alto, medio e moderato rischio in base alla vulnerabilità morfologica ed alla sensibilità socio- economica, così come risulta dallo studio “Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale. Delibera CIPE 106/99” (tav. n. 6 - Carta del livello di rischio a scala regionale).</p>	<p>La classificazione morfologica riportata alla Tavola n° 4_b presenta alcuni tratti della costa Ortonese non classificati. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per tratto di costa a partire da Punta Acqua Bella sino a Lido Saraceni, caratterizzato dall’alternanza di scogliere alte e basse, manca del tutto la caratterizzazione morfologica. 2) Il tratto di costa compreso tra il faro Nord del porto di Ortona e Punta Lunga, classificato per ml. 1680 sulla tavola n° 4_b come scogliera Alta, in realtà è caratterizzata, a partire dal Faro Nord del Porto, da un tratto di spiaggia ciottolosa seguita da un tratto di scogliera bassa per poi divenire scogliera alta. 3) Il tratto di costa compreso tra Punta Lunga e Punta Ferruccio, classificata per ml. 300 come scogliera alta, presenta un tratto di circa ml 150÷200 di sabbia ciottolosa (Ripari Di Giobbe) e per la restante parte risulta corretta la classificazione del PDM, raggiungibile, tra l’altro, da strada pubblica. 4) Il tratto di costa compreso tra Punta Ferruccio e Promontorio Lido Ricco (Torre Mucchia) non risulta classificato. Tale tratto è caratterizzato, invece, da spiaggia ciottolosa e scogliera bassa anch’essa raggiungibile da strada pubblica. 5) Il tratto di costa in prossimità della Stazione di Tollo classificato per ml 430 come spiaggia sabbiosa-ciottolosa, in realtà è prevalentemente Spiaggia Sabbiosa. 6) Il tratto di costa compreso tra Stazione di Tollo e Foce Fiume Foro, classificato come Spiaggia ciottolosa per ml 1330, in realtà è caratterizzato da un primo tratto di circa ml 600 come Spiaggia Sabbiosa, mentre per la restante parte è giusta la classificazione riportata nella tavola 4_b del PDM. <p>Premesso quanto sopra, al fine di avere un più esatta corrispondenza allo stato dei luoghi relativamente alla morfologia della Costa Ortonese, si propone di inserire nella relativa Tavola 4_b le osservazioni di cui ai punti da 1) a 6).</p>

Articoli della Variante al PDM	Osservazione
<p style="text-align: center;">Art. 3 Utilizzazione delle aree demaniali marittime</p> <p>1. Gli ambiti del litorale di cui al punto 1. lettere b), c), d) ,f), g) del precedente articolo possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreative mediante l'utilizzo di impianti fissi e mobili.</p> <p>2. sono impianti fissi le strutture classificate di "facile rimozione", "di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali" permanenti per tutto l'arco dell'anno;</p> <p>3. sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che dovrà essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno (L. 296/06 e L. 104/92).</p> <p>4. Gli impianti mobili possono essere installati nel periodo indicato dalla Ordinanza balneare "allestimento/rimozione strutture mobili delle aree in concessione per attività balneare".</p> <p>5. la classificazione delle opere "facile / difficile rimozione" è effettuata sulla base della tabella "Tipologie delle opere" allegata alla Circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.</p>	<p>Il comma 1 dell'art. 3 prevede che solo negli ambiti del litorale classificati è possibile la pianificazione ai fini turistico-ricreative. Sembrerebbe escludere, quindi, tale possibilità nelle aree non classificate morfologicamente dalla Tavola 4b. Questo rafforza la proposta di osservazione di cui al precedente art. 2, consistente nella classificazione della costa per i tratti mancanti e/o errati. Tutto ciò al fine di evitare limitazioni sulle scelte di pianificazione del PDM a livello comunale.</p>

Articoli della Variante al PDM	Osservazione
<p style="text-align: center;">Art. 4 Tipologie di insediamento</p> <p>1. Le tipologie di insediamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilimenti balneari con impianti mobili; b) stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili; c) servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e /o ricompresa negli stabilimenti balneari; d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico; e) impianti termali o per cure; f) punti di alaggio barche; g) servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni; h) uso di specchi acquei; i) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio; l) pontili a mare; m) empori commerciali per articoli da mare; n) strutture turistico ricettive all'aria aperta; o) servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere; p) trabocchi, travocchi e caliscendi; q) circoli nautici; r) riserve naturali, zone di pregio ambientale (S.I.C. – biotopi) e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle Associazioni ambientaliste; <p>2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili nel rispetto dei parametri di cui ai punti 9 e 10 del successivo art. 5.</p>	<p>Nelle tipologie di insediamento sarebbe opportuno specificare la possibilità di installare, a carattere stagionale (solo periodo estivo), strutture prefabbricate tipo pontili galleggianti, piattaforme ect., per meglio caratterizzare l'uso degli specchi acquei in modo tale da permettere ai Piani demaniali comunali una corretta pianificazione e gestione salvo il rispetto dei requisiti di sicurezza.</p>

Articoli della Variante al PDM	Osservazione
<p style="text-align: center;">Art. 5 Criteria generali per la redazione dei piani demaniali comunali</p> <p>Omissis....</p> <p>2. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui al precedente art. 4, lett. a), b), c), d), e), f), g), n), q) devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili. Per la realizzazione di nuovi impianti o di strutture in ampliamento degli impianti esistenti dovrà essere assicurata la utilizzazione di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale e/o sistemi costruttivi in bioarchitettura.</p> <p>2 bis. Nelle aree asservite in concessione di cui al precedente art. 4 punto o) i regolamentari servizi igienici, ivi compreso il bagno per persone diversamente abili dovranno essere assicurati nelle strutture ricettive/pararicettive limitrofe.</p> <p>3. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 2 è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 9 e 10.</p> <p>Omissis...</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 5 obbliga tutti i concessionari, oltre al dovuto abbattimento delle Barriere Architettoniche relativamente ai servizi primari, a realizzare strutture che permettono l'accesso anche al mare e a tutti i restanti servizi. Tale prescrizione non è particolarmente indicata nel caso in cui le concessioni demaniali siano eccessivamente gravate da prescrizioni, per altro onerose, che poi potrebbero non essere utilizzate per mancanza di utenza, legata comunque alla limitata fruibilità dovuta alla difficile installazione di attrezzature specifiche per il trasporto della persona con disabilità dall'ombrellone al mare.</p> <p>Inoltre, il PDM regionale non prevede la possibilità di realizzare Concessioni Demaniali specifiche per la fruizione della spiaggia di clienti accompagnati da animali domestici in particolari cani. Sarebbe quindi opportuno prevedere tale possibilità visto l'aumento della domanda da parte dei cittadini.</p> <p>Sarebbe opportuno modificare la parola "dovranno" in "potranno" al fine di evitare che nelle zone riservate a servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere, i servizi igienici siano da ricercare nelle strutture limitrofe. Tutto questo per evitare che in caso di una estesa fascia destinata al solo ombreggio, i servizi igienici sarebbero di fatto non usufruibili per mancanza di strutture ricettive limitrofe (o a distanza eccessiva). In caso di non accoglienza della predetta osservazione al comma 2 bis dell'art. 5, si rischia di avere delle zone per solo ombreggio prive di servizi igienici.</p>

Articoli della Variante al PDM	Osservazione
<p>Omissis...</p> <p>9. La percentuale massima di superficie pavimentata per piazzole/piattaforme, escluso gli impianti mobili di cui al precedente art. 3 punto 3., non potrà superare il 20% dell'area in concessione, con una superficie massima di mq. 250 per i comuni con densità abitativa e capienza estiva (residenti + diportisti per turismo) fino a 20.000 unità; per i comuni fino a 50.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 10%, per i comuni fino a 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 20%; per i comuni oltre 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 30%. L'esistente legittimato è fatto salvo.</p> <p>10. La percentuale massima di superficie copribile con volumi e tettoie, escluso gli impianti mobili di cui al precedente art. 3 punto 3. e n. 10 cabine spogliatoio per una superficie massima di mq. 22,50, non potrà superare il 20% dell'area in concessione, con una superficie massima di mq. 250 per i comuni con densità abitativa e capienza estiva (residenti + diportisti per turismo) fino a 20.000 unità; per i comuni fino a 50.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 10%, per i comuni fino a 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 20%; per i comuni oltre 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 30%. L'esistente legittimato è fatto salvo.</p>	<p>L'aumento del 10%, 20% e 30% previsto dal comma 9 per la massima superficie pavimentata per piazzole/piattaforme per i comuni con densità abitativa e capienza estiva superiore a 20.000 unità, dovrebbe essere riferito al parametro del 20% della superficie avuta in concessione e non alla superficie massima di mq. 250. Tutto questo per evitare di penalizzare doppiamente le aree in concessione di limitata superficie.</p> <p>L'aumento del 10%, 20% e 30% previsto dal comma 10 per la massima superficie copribile con volumi e tettoie, per i comuni con densità abitativa e capienza estiva superiore a 20.000 unità, dovrebbe essere riferito al parametro del 20% della superficie avuta in concessione e non alla superficie massima di mq. 250. Tutto questo per evitare di penalizzare doppiamente le aree in concessione di limitata superficie.</p>

Articoli della Variante al PDM	Osservazione
10 bis. Nella parte sottostante la superficie copribile di cui al precedente punto 10, ove possibile, possono essere ricavati locali/tecnici /rimesse attrezzature balneari di altezza utile massima di mt. 1,90 con l'impiego di sistemi costruttivi a basso impatto ambientale. Omissis...	Al comma 10 bis, l'altezza massima dei locali tecnici dovrebbe essere aumentata fino a m 2,20 per esigenze legate alla sicurezza di coloro che ne usufruiscono.

I TECNICI

F.to Arch. Raffaele Di Campli

F.to Geom. Luigi Luciani